



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2008, proposto da:
Amadio Stefano, Arduini Alberto, Baccaille Renato, Barcaioli Mauro, Bellante Mario, Benedetti Angelo, Berardi Silvano, Bolletta Sergio, Boni Luca, Camillo Maurizio, Cataldi David, Cecini Claudio, Cerbini Fabrizio, Cipriani Alessandro, Cirulli Antonio, Civolami Alessio, Conte Alessandro, Corradini Fabrizio, Cosciotti Mario, Crisafulli Tommaso, Crocini Stefano, De Biasi Eugenio, De Santis Francesca Maria, Desideri Adriano, Desideri Eros, Di Alessandro Carlo, Di Bartolomeo Angelo, Di Biagio Fernando, Di Grigoli Leonardo, Di Lorio Gianluca, Di Nunzio Vittorio, Di Veroli Stefania, Dominici Federica, Dominici Giancarlo, Donati Daniele, Fani Fabrizio, Ferrante Manfred, Ficcardi Massimo, Finamore Achille, Francolini Roberto, Gambescia Piero, Giordani Maurizio, Grieco Luigi, Guarnieri Stefano, Iacovone Antonio, Lelli Sergio, Lo Cicero Maurizio Rocco, Maialetti Massimo, Mancinelli Mauro, Martinini Luca, Massa Massimo, Massullo Giuseppe, Meme' Sandro, Migliorini Piero, Montesano Giuseppe, Morgante Alessandro, Ottaviani Celestino, Palliccia Sergio, Palmioli Luciano, Rocchi Maurizio, Ronconi Dieg, Saccaro Giuseppe, Santarelli Stefano, Signorile Giuseppe,

Stella Claudio, Taverna Sebastiano, Ten Sara, Tetti Mario, Tocci Luca, Venturini Alessandro, Zanca Vincenzo e Zelli Giovanni, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Marascio, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Viale Giovanni Battista Martini n. 2;

contro

il COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Magnanelli dell'Avvocatura comunale, presso la cui sede in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, è elettivamente domiciliato;

nei confronti di

- di GORDIANI Gianluca, non costituito in giudizio;—
- della— “SOCIETA’ COOPERATIVA PRONTO TAXI ROMA S.r.l.”, del “SINDACATO ITALIANO TASSISTI”, della “ASSOCIAZIONE CITTADINANZA ATTIVA”, della “ASSOCIAZIONE UNICA TAXI CGIL”, tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio;
- della “ADOC- Associazione per la difesa e— l’orientamento dei consumatori”, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Rinaldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Viale Regina Margherita n. 244;
- del— “CODACONS-Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori”, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Rienzi e Gino Giuliano ed elettivamente domiciliato presso l’Ufficio legale nazionale del CODACONS in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 73, anche ricorrente incidentale;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, anche in virtù di

motivi aggiunti

- delle deliberazioni della Giunta comunale del Comune di Roma– nn. 592 e 593 del 22 dicembre 2007 con le quali il Comune di Roma ha imposto un turno taxi fisso presso la stazione Termini, ha disposto tariffe agevolate per talune tipologie di utenti, ha derogato all'onere di dedurre la tariffa esclusivamente dalla lettura del tassametro ed ha ampliato il numero delle licenze taxi (ricorso principale);
- delle ordinanze sindacali n. 16 del 17 dicembre 2007, n. 17– del 21 dicembre 2007, n. 1 del 4 gennaio 2008 e n. 2 del 7 gennaio 2008, con cui il Comune di Roma ha approvato, poi rettificandola più volte, la disciplina dei turni per il servizio taxi (ricorso principale);
- del parere espresso dalla Commissione consultiva in data 18– dicembre 2007 (primo atto contenente motivi aggiunti);
- delle ordinanze sindacali n. 8 del 9 maggio 2008, con cui il– Comune di Roma ha approvato la nuova disciplina dei turni per il servizio taxi fino al 29 giugno 2008 e n. 11 del 19 giugno 2008, con cui il Comune di Roma ha approvato la nuova disciplina dei turni per il servizio taxi fino al 16 novembre 2008, ivi comprese le proposte del Comitato tecnico turni del 5 maggio 2008 e del 17 giugno 2008 nonché l'ordinanza sindacale n. 6 dell'8 maggio 2008 (secondo atto contenente motivi aggiunti);
- dell'ordinanza sindacale n. 12 del 10 luglio 2008, con cui il– Comune di Roma ha revocato l'ordinanza sindacale n. 11 del 19 giugno 2008 e ha approvato la nuova disciplina dei turni per il servizio taxi fino al 16 novembre 2008 (terzo atto contenente motivi aggiunti);
- delle determinazioni dirigenziali nn. 890 del 29 aprile 2008,– 994 del 14 maggio 2008, 1182 del 2 luglio 2008 e 1205 del 7 luglio 2008, con cui il Comune di Roma ha provveduto a progressive approvazioni ed integrazioni della graduatoria di cui all'allegato A recante l'elenco dei candidati al concorso per titoli per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di n. 150 licenze taxi, il cui bando è stato

approvato con determinazione dirigenziale n. 1395 del 5 agosto 2005 (terzo atto contenente motivi aggiunti);

- di ogni altro atto conseguente e/o presupposto agli atti- suindicati ancorché lesivo per i ricorrenti e/o attualmente di estremi, tenore e contenuto non conosciuti, ivi compresa la proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria prot. presso il Dipartimento VII del Comune di Roma con il n. 23524/2008 recepita nell'ordinanza sindacale n. 12 del 2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti la costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e i documenti prodotti;

Viste le costituzioni in giudizio di alcuni dei soggetti intimati in qualità di controinteressati nonché il ricorso incidentale spiegato dal Codacons ed i relativi allegati;

Esaminate le ulteriori memorie depositate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2009 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, tutti titolari di licenza taxi ed operanti nel territorio del Comune di Roma, impugnano in via principale i provvedimenti assunti dal predetto Comune ed aventi ad oggetto la nuova regolazione e la disciplina del servizio taxi con riferimento ad alcune modalità di svolgimento dello stesso e, segnatamente, al c.d. turno Termini, sostenendo che tali provvedimenti: impongono abusivamente un turno fisso presso la stazione Termini in Roma, dispongono illogicamente tariffe agevolate per alcune tipologie di utenti, derogano illegittimamente all'onere di

ridurre la tariffa esclusivamente dalla lettura del tassametro ed ampliano arbitrariamente il numero delle licenze taxi (così, sostanzialmente, a pag. 5 del ricorso introduttivo).

L'impugnativa è stata successivamente estesa dagli stessi ricorrenti, con ulteriore due ricorsi contenenti motivi aggiunti, ai provvedimenti comunali posti in essere nei mesi seguenti, sempre nella stessa operazione di riordino di alcuni aspetti della disciplina dei turni dei taxi nella capitale, sostenendosi anche in questo caso l'illegittimità dell'intervento posto in essere dall'Amministrazione capitolina e chiedendo il giudiziale annullamento degli atti impugnati.

Si è costituito in giudizio, con riferimento a tutti i gravami proposti, il Comune di Roma, contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione dei ricorsi.

Si sono costituiti in giudizio l'ADOC-Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori ed il CODACONS-Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, spiegando quest'ultimo ricorso incidentale.

Tutte le parti controvertenti hanno prodotto memorie conclusive confermando le già rassegnate conclusioni.

Tenutasi l'udienza pubblica in data 29 aprile 2009, alle Camere di consiglio del 10 giugno 2009 e dell'8 luglio 2009, a scioglimento della riserva sull'esito del giudizio, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. - La complessa operazione impugnativa posta in atto dai ricorrenti si snoda attraverso i passaggi che qui di seguito verranno riassunti.

Alcuni titolari di titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Roma ad esercitare il servizio di taxi hanno impugnato, con il ricorso principale che ha avviato il presente giudizio, le ordinanze sindacali nn. 16 del 17 dicembre 2007, 17 del 21

dicembre 2007, 1 del 4 gennaio 2008 e 2 del 7 gennaio 2008 nonché le deliberazioni della Giunta comunale nn. 592 e 593 del 22 dicembre 2007.

Rammentano i ricorrenti che l'art. 6 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (meglio conosciuto come "decreto Visco-Bersani"), convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, nel fissare gli interventi che il governo proponeva al Parlamento per potenziare il servizio di taxi, aveva tra l'altro (e per quanto è qui di interesse) stabilito che i Comuni si preoccupassero di:

- a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati, avvalendosi per i turni aggiuntivi di "sostituti alla guida";
- b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal Comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21;
- c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;
- d) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi;
- e) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal Comune per percorsi prestabiliti.

Riferiscono (per quanto è interesse ai fini del gravame proposto e riproducendo testualmente qui di seguito quanto indicato nel ricorso principale alle pagg. 7 e 8) che il Comune di Roma con le deliberazioni della Giunta municipale n. 593 e n. 592 del 22 dicembre 2007 (provvedimento versato in atti ed impugnato dai ricorrenti) ha stabilito:

- “l’eliminazione dal tassametro del supplemento bagagli. Il primo bagaglio è gratuito. Per i successivi bagagli di dimensioni superiori a cui cm. 35x25x50, il costo a carico del passeggero è di Euro 1,00 cadauno;
- Tariffe agevolate. E’ fissato uno sconto del 10% sull’importo indicato dal tassametro per le corse dirette verso gli ospedali romani e per le donne che viaggiano da sole dalle ore 21,00 alle ore 01,00;
- l’importo del servizio sarà quello indicato dal tassametro a fine corsa. Il tassametro non potrà indicare importi differenti da quello relativo al costo della corsa effettuata. A tale importo si aggiungono, ove presenti, i supplementi: bagaglio, corse con origine dalla Stazione Termini, eventuali passeggeri dal 5 in poi. Tali eventuali supplementi verranno sommati all’importo della corsa indicata dal tassametro;
- la previsione di un supplemento per le partenze dalla Stazione Termini di € 2 ed un supplemento di € 1 per ogni passeggero ulteriore rispetto al numero di 4;
- (...) l’ampliamento del numero delle licenze (...) di ulteriori 500 licenze mediante lo scorrimento della graduatoria di concorsi ordinari (...).”

I ricorrenti, che già lamentano l’illegittimità del contenuto delle suindicate delibere, hanno anche contestato la legittimità delle ordinanze sindacali (nn. 16 e 17 del 2007 e nn. 1 e 2 del 2008) adottate in adempimento di quanto stabilito nei predetti atti giuntali.

2. – Con il ricorso principale vengono dedotti numerosi profili di censura che hanno quale bersaglio distinti aspetti della vicenda contenziosa che ruota attorno

alla asserita illegittimità dell'operazione di riordino del servizio taxi posta in essere dal Comune di Roma.

Anzitutto viene posta in discussione la nuova disciplina del c.d. Turno Termini, vale a dire quella modalità turnaria di svolgimento del servizio che “impone ai tassisti di prelevare i clienti esclusivamente nel piazzale antistante la Stazione ferroviaria e, pertanto, impone alle autovetture di rientrare alla Stazione al termine di ogni corsa” facendo sì che il tassista perda “la c.d. corsa di ritorno perché deve obbligatoriamente fare rientro in Stazione senza clienti a bordo” (così testualmente alle pagg. 9 e 10 del ricorso introduttivo).

Tale aspetto del riordino disposto dal Comune di Roma si presta, a parere dei ricorrenti, ai seguenti motivi di censura:

1) Violazione del principio di libera concorrenza delle persone e dei servizi di cui agli artt. 39, 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato CE ed agli artt. 3, 16, 41, e 117 Cost. – Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 223/2006 come convertito dalla legge n. 248/2006 e degli artt. 1 e 2 della legge n. 21/1992 – Violazione del Regolamento comunale, in quanto dalla lettura delle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 223/2006 come convertito dalla legge n. 248/2006, si evince chiaramente che il Parlamento non ha affidato ai Comuni il potere di intervenire unilateralmente in merito alle modalità di svolgimento del servizio di taxi e, soprattutto, non ha attribuito a tali Enti la possibilità di imporre lo svolgimento di servizi innovativi rispetto a quelli ordinari, con riferimento ai quali erano state rilasciate le autorizzazioni. Tali osservazioni paiono discendere anche dall'esame sia della legge quadro n. 21 del 1992 – che rimanda per le modalità di svolgimento del servizio ai regolamenti comunali – sia al regolamento adottato dal Comune di Roma per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, che nulla dicono circa la sussistenza per i titolari di autorizzazione dell'obbligo di prelevare presso una determinata area di

stazionamento, prescrivendosi al contrario la possibilità di prelevare il cliente “a vista” e vietandosi di “effettuare prelevamenti a vista ad una distanza inferiore a 100 metri dalle aree di sosta poiché, in tal caso, è obbligatorio effettuare il prelevamento nell’apposita area” (così, testualmente, a pag. 11 del ricorso introduttivo). L’operazione posta in essere dal Comune di Roma attraverso gli atti impugnati, infine, si manifesta contraria ai principi contenuti sia nel Trattato CE sia nella nostra Costituzione che valorizzano la libertà di circolazione e la libertà di impresa;

2) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 21/1992, dell’art. 1 L.R. Lazio n. 58/1993, del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 214 del 12 novembre 1998, dell’art. 42, comma 2 lett. a), del decreto legislativo n. 267/2000 – Incompetenza relativa alla emissione del provvedimento, atteso che il Comune di Roma ha realizzato l’operazione di riordino delle modalità di svolgimento del servizio di taxi attraverso mere ordinanze sindacali piuttosto che, come prevede la legge n. 15 gennaio 1992 n. 21, con regolamento comunale. D’altronde anche la legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, all’art. 14, stabilisce che i Comuni nel predisporre i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, regolamentano – tra l’altro - “le modalità di svolgimento del servizio”, confermando in tal modo che è solo alla fonte regolamentare che può essere attribuito il compito di disciplinare le modalità del servizio di taxi e non ad atti monocratici del Sindaci, tanto più che l’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, individua proprio nel regolamento di competenza consigliare la fonte di siffatta regolamentazione. Non rinvenendosi nella specie ipotesi di emergenza dovuta a calamità naturale o ad altri eventi eccezionali che, soli, giustificerebbero l’intervento sindacale al fine di soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina, stabilendo gli orari ed i tempi di espletamento del servizio, la scelta dell’ordinanza sindacale quale

strumento utilizzato dal Comune di Roma per il riordino – in via generale – del servizio di taxi, si appalesa viepiù viziato da incompetenza relativa, tanto più che le ordinanze travalicano i limiti della mera indicazione degli orari e dei tempi di espletamento del servizio di taxi spingendosi ad individuare ed imporre ai titolari delle autorizzazioni particolari modalità di svolgimento del servizio del c.d. Turno Termini;

3) Violazione dell'art. 3 Cost. – Violazione del principio di eguaglianza – Eccesso di potere per illogicità manifesta – Disparità di trattamento tra situazioni omogenee – Illogicità ed assoluta arbitrarietà dell'azione amministrativa, poiché la disciplina del c.d. Turno Termini prevede un unico supplemento di soli 2 euro per compensare il viaggio di ritorno a vuoto, mentre il costo medio di una corsa urbana, che il titolare dell'autorizzazione potrebbe effettuare piuttosto che tornare “a vuoto” presso l'area antistante la Stazione Termini si aggira nell'ordine di 15-20 euro, determinandosi in tal modo un innegabile ed ingiustificato pregiudizio economico in danno del titolare dell'autorizzazione, evidentemente non compensato dal supplemento di 2 euro previsto dal Comune di Roma. A ciò si aggiunga la sperequazione non solo nei confronti degli altri titolari di autorizzazione non coinvolti nel c.d. Turno Termini ma anche degli altri operatori che, stazionando nelle vie laterali della predetta Stazione ferroviaria, non sono soggetti al “Turno” (in quanto ad esso non partecipano, tenendo conto che la mera circostanza di stazionare nell'area principale antistante la Stazione non determina automaticamente l'inclusione nel “Turno”, di talché gli altri tassisti che operano dinanzi alla Stazione e che non sono ricompresi nel “Turno” possono svolgere la loro attività in regime di piena concorrenza) e quindi non hanno l'obbligo della ritorno con “corsa a vuoto”.

3. – Un secondo gruppo di doglianze da parte dei ricorrenti ha come bersaglio il profilo della asserita illegittimità della modalità di conteggio orale dell'importo della

corsa, che viene contestato attraverso il seguente complesso motivo di impugnazione: Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 223/2006 come convertito dalla legge n. 248/2006 e degli artt. 1 e 2 della legge n. 21/1992 – Violazione del Regolamento comunale – Eccesso di potere per arbitrarietà dell'azione amministrativa, in quanto a fronte la previsione contenuta nell'atto giuntale n. 593 del 2007, secondo la quale alla fine della “corsa” il tassista somma “oralmente” all'importo indicato dal tassametro l'ulteriore importo per i supplementi previsti (quali i bagagli, la presenza di un quinto passeggero, il già rammentato “Turno Termini”), innova senza alcuna modifica del regolamento comunale il principio generale contenuto nelle fonti che disciplinano il servizio di taxi - vale a dire sia l'art. 12 della legge n. 21 del 1992 sia la legge della Regione Lazio n. 58 del 1993, allorquando si riferiscono al corrispettivo da pagare per la “corsa” taxi, fanno riferimento a quanto indicato nel tassametro omologato, come peraltro fa anche l'art. 23 del regolamento del Comune di Roma – secondo il quale l'importo del servizio deve essere integralmente indicato dal tassametro, ivi compresi gli importi per gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.

4. – Un terzo complesso motivo di impugnazione ha come obiettivo la contestata illegittimità delle tariffe agevolate stabilite con i provvedimenti comunali impugnati, sostenendosi i seguenti vizi: Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1 lett. e), del D.L. n. 223/2006 come convertito dalla legge n. 248/2006 – Violazione dell'art. 30 del Regolamento comunale – Eccesso di potere per radicale assenza dei presupposti, illogicità ed irrazionalità manifesta, posto che i ricorrenti sostengono (testualmente, ved. pag. 19 del ricorso introduttivo) che “la possibilità di fissare in via generale l'obbligatorietà di una tariffa agevolata non è contemplata da nessuno dei numerosi atti nazionali, regionali e comunali che disciplinano la materia”, mentre arbitrariamente il

Comune di Roma, con i provvedimenti dei quali si contesta la legittimità, impone senza nessuna previsione normativa di praticare “sconti su base percentuale e, dunque, non quantificabili ab origine” (così, testualmente, a pag. 20 del ricorso introduttivo).

5. – Un quarto ed ultimo complesso motivo di impugnazione ha come obiettivo l’asserita illegittimità della scelta operata dal Comune di Roma, segnatamente con la deliberazione della Giunta municipale n. 592 del 2007, di assegnare ulteriori 500 autorizzazioni all’esercizio del servizio di taxi senza procedere ad un nuovo concorso, ma “attraverso il semplice scorrimento delle graduatorie” (così, testualmente, a pag. 22 del ricorso introduttivo). I ricorrenti esprimono le seguenti censure: Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1 lett. b), del D.L. n. 223/2006 come convertito dalla legge n. 248/2006 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 del Regolamento comunale – Eccesso di potere per assoluta, insufficiente e contraddittoria motivazione – Totale assenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento e/o assoluto difetto di istruttoria in ordine alla verifica dei presupposti per adottare l’atto, giacché nel biennio 2005-2007 il parco delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Roma ha superato le settemila unità, con un incremento di circa il 30% rispetto al numero delle autorizzazioni “presenti” all’inizio di quel biennio, con la conseguenza che un ulteriore incremento di 500 autorizzazioni, peraltro senza ricorrere al reclutamento attraverso un concorso straordinario, per come risulterebbe necessario dalla lettura dell’art. 6, comma 1 lett. b), del D.L. n. 223/2006 come convertito dalla legge n. 248/2006. D’altronde, il suindicato aumento di autorizzazioni rilasciate si è realizzato attraverso due tornate concorsuali ordinarie che hanno visto, però, incastonarsi in esse altrettanti scorrimenti straordinari delle graduatorie, di talché appare *contra legem* l’operazione prevista dal Comune di Roma di intervenire nuovamente con uno

strumento straordinario quale è lo scorrimento della graduatoria in una ipotesi in cui legislativamente, al fine di incrementare la platea dei soggetti autorizzati, è previsto l'utilizzo di un istituto straordinario diverso costituito da nuovi concorsi straordinari.

6. – Al ricorso principale facevano seguito altri due gravami contenenti motivi aggiunti, attraverso i quali i ricorrenti impugnavano (come già chiarito in epigrafe, ma che qui per comodità si riporta):

a) il parere espresso dalla Commissione consultiva in data 18 dicembre 2007 (primo atto contenente motivi aggiunti);

b) le ordinanze sindacali n. 8 del 9 maggio 2008, con cui il Comune di Roma ha approvato la nuova disciplina dei turni per il servizio taxi fino al 29 giugno 2008 e n. 11 del 19 giugno 2008, con cui il Comune di Roma ha approvato la nuova disciplina dei turni per il servizio taxi fino al 16 novembre 2008, ivi comprese le proposte del Comitato tecnico turni del 5 maggio 2008 e del 17 giugno 2008 nonché l'ordinanza sindacale n. 6 dell'8 maggio 2008 (secondo atto contenente motivi aggiunti);

c) l'ordinanza sindacale n. 12 del 10 luglio 2008, con cui il Comune di Roma ha revocato l'ordinanza sindacale n. 11 del 19 giugno 2008 e ha approvato la nuova disciplina dei turni per il servizio taxi fino al 16 novembre 2008 (terzo atto contenente motivi aggiunti);

d) le determinazioni dirigenziali nn. 890 del 29 aprile 2008, 994 del 14 maggio 2008, 1182 del 2 luglio 2008 e 1205 del 7 luglio 2008, con cui il Comune di Roma ha provveduto a progressive approvazioni ed integrazioni della graduatoria di cui all'allegato A recante l'elenco dei candidati al concorso per titoli per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di n. 150 licenze taxi, il cui bando è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1395 del 5 agosto 2005 (terzo atto contenente motivi aggiunti);

e) ogni altro atto conseguente e/o presupposto agli atti suindicati ancorché lesivo per i ricorrenti e/o attualmente di estremi, tenore e contenuto non conosciuti, ivi compresa la proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria prot. presso il Dipartimento VII del Comune di Roma con il n. 23524/2008 recepita nell'ordinanza sindacale n. 12 del 2008.

Gli atti di cui sopra sono stati sostanzialmente contestati in via derivata sulla scorta delle censure già sopra specificate, tranne alcuni profili approfonditi nei singoli atti di impugnazione.

7. – Si è costituito in giudizio il Comune di Roma contestando le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione dei gravami siccome proposti.

Si è altresì costituito il Codacons (Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), spiegando ricorso incidentale al fine di far valere la illegittimità derivata dei provvedimenti già impugnati dagli odierni ricorrenti principali, limitatamente alla parte in cui dispongono degli aumenti delle tariffe del servizio taxi, nonché di ogni altro eventuale provvedimento, di estremi ignoti, con il quale siano stati disposti altri eventuali aumenti tariffari” (così, testualmente, a pag. 3 del ricorso incidentale).

8. – In via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento del Codacons e, conseguentemente, del ricorso incidentale dallo stesso spiegato nel presente giudizio.

Ed invero, se non può precludersi la proposizione dell'intervento (adesivo od oppositivo) per la cura di un semplice interesse di fatto, ciò che è, invece, precluso all'interveniente è l'ampliamento dell'oggetto del giudizio con la proposizione di un ricorso incidentale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 marzo 1997 n. 262, Sez. VI, 4 ottobre 1983 n. 703 nonché T.A.R. Lazio, Sez. III, 19 marzo 2008 n. 2472, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 29 ottobre 2004 n. 3006; T.A.R. Lazio, Sez. II, 17 luglio 2000 n. 5934). Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, infatti, il ricorso

incidentale, previsto dagli artt. 37 del Testo Unico 26 giugno 1924 n. 1054 e 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, è un mezzo posto a disposizione del controinteressato intimato per impugnare un provvedimento amministrativo in una parte e per motivi diversi da quelli adottati dal ricorrente, allo scopo di paralizzare l'azione proposta da quest'ultimo e di ottenere che, nel caso di eventuale possibile fondatezza della sua istanza, il provvedimento impugnato in via principale (o altro provvedimento connesso) venga nel contempo sindacato sotto altri profili, favorevoli allo stesso controinteressato, sì da portare alla finale salvezza del suo contenuto essenziale ovvero al suo rinnovo in senso ugualmente vantaggioso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 luglio 1985 n. 267).

Nella fattispecie il Codacons non riveste la posizione di controinteressato in senso né formale né sostanziale, dal momento che i provvedimenti e gli atti impugnati dai ricorrenti non riguardano il Codacons direttamente (profilo formale) né procurano ad esso Codacons ovvero alla platea dei consumatori, che lo stesso rappresenta, uno svantaggio diretto, ma semmai un vantaggio, in quanto sono volte ad una modifica in senso migliorativo per il cliente dello svolgimento del servizio di taxi. D'altronde i profili di doglianza introdotti dagli odierni ricorrenti al fine di vedere annullati gli atti impugnati non si riferiscono principalmente – e comunque nel senso interpretato dal Codacons nel suo atto di costituzione (rectius, di intervento) contenente ricorso incidentale – alla nuova disciplina delle tariffe quanto alla loro entità o calcolo, se non per contestare la marginale ed asseritamente irrisoria entità del corrispettivo a fronte dell'obbligo per coloro che svolgono il c.d. Turno Termini di effettuare la corsa di ritorno “a vuoto”.

Qualora si volesse sostenere che il ricorso incidentale spiegato dal Codacons debba valere quale ricorso autonomo, come sembrerebbe di leggere nel corpo del ricorso incidentale, questo dovrebbe essere dichiarato irricevibile in quanto proposto ben

oltre il termine di sessanta giorni dalla conoscenza o potenziale conoscibilità degli atti impugnati, *recta via*, dagli odierni ricorrenti.

9. - Sotto tale profilo merita di essere rammentato che, anche in questo caso secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, è inammissibile nel processo amministrativo, caratterizzantesi come giudizio impugnatorio e sottoposto a termine di decadenza, l'intervento adesivo autonomo, nella considerazione che il soggetto cointeressato ha l'onere di proporre autonomo e separato ricorso (in termini, *ex multis*, T.A.R. Lazio, Sez. III, 13 marzo 2006 n. 1927 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 26 ottobre 2004 n. 15428). L'intervento nel processo amministrativo è infatti finalizzato alla difesa di un interesse derivato o dipendente da quello del ricorrente principale, diversamente eludendosi la perentorietà del termine (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2002 n. 5741 nonché T.A.R. Lazio, Sez. II, 18 agosto 2004 n. 7764, T.A.R. Lazio, Sez. III, 12 luglio 2004 n. 6805). L'intervento ad adiuvandum proposto da soggetti titolari di una posizione tutelabile con una propria impugnativa può ritenersi consentito solo se esperito entro il termine di decadenza, il che non si verifica nel caso di specie, potendo in tale caso valere come (*melius*, essere convertito in) ricorso autonomo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 maggio 2002 n. 2928 nonché T.A.R. Lazio, Sez. III, 17 ottobre 2003 n. 8568).

10. – Ancora in via preliminare il Collegio ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità delle censure dedotte dai ricorrenti con riferimento alla delibera della Giunta del Comune di Roma 22 dicembre 2007 n. 592, relativa alla decisione di effettuare uno scorrimento della graduatoria per assegnare un ulteriore numero di autorizzazione allo svolgimento del servizio di taxi.

Nei confronti di tale gravame, infatti, si manifesta la carenza di interesse a ricorrere da parte degli odierni ricorrenti, in quanto non si percepisce il pregiudizio concreto ed attuale che deriverebbe in danno dei ricorrenti, tutti già titolari di licenza taxi, se

il reclutamento di un ulteriore numero di soggetti ai quali concedere la licenza taxi deve realizzarsi attraverso un concorso straordinario ovvero attraverso lo scorrimento della graduatoria degli idonei di una selezione già svolta.

In disparte la non riferibilità alla lettera della norma invocata dai ricorrenti (vale a dire l'art. 6, comma 1 lett. b), del D.L. n. 223 del 2006 convertito nella legge n. 248 del 2006) di una previsione recante l'introduzione di un obbligo a bandire nuovi concorsi straordinari per il reclutamento dei soggetti destinatari delle nuove licenze taxi, nel senso che la frase secondo cui le Autorità sono autorizzate a "bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992" non esclude per le Amministrazioni - che quei concorsi abbiano già bandito ed espletato - la possibilità di utilizzare l'istituto dello "scorrimento della graduatoria", resta la decisiva - ai fini della insussistenza nella posizione dei ricorrenti dei presupposti di interesse per la proposizione della domanda annullatoria della delibera giunta n. 592 del 2007 - circostanza che il "metodo" di reclutamento dei nuovi titolari di licenza taxi, per come individuato dal Comune di Roma, non scalfisce (né in via diretta né in via strumentale) la posizione che i ricorrenti intendono tutelare nella presente sede giudiziale e che consisterebbe nel pregiudizio che deriverebbe da una nuova implementazione del numero dei soggetti titolari di licenza che ingolferebbero il mercato, pregiudizio che in più parti degli atti processuali si evidenzia nella formulazione delle doglianze attinenti a tale specifico profilo della complessa operazione impugnatoria.

In ragione di quanto sopra evidenziato, la domanda di annullamento della delibera della Giunta del Comune di Roma 22 dicembre 2007 n. 592, relativa alla decisione

di effettuare uno scorrimento della graduatoria per assegnare un ulteriore numero di autorizzazione allo svolgimento del servizio di taxi, deve dichiararsi inammissibile.

11. - Passando allo scrutinio in ordine al merito del presente gravame, in via preliminare il Collegio ritiene di dover esaminare il vizio di incompetenza relativa che, ad avviso dei ricorrenti, inficerebbe sia la delibera giuntale n. 593 del 2007 che le ordinanze sindacali conseguenti, tutte impugnate in questa sede anche con ricorsi contenenti motivi aggiunti.

Sostengono i ricorrenti, secondo quanto si è più sopra anticipato, che erroneamente il Comune di Roma ha realizzato l'operazione di riordino delle modalità di svolgimento del servizio di taxi attraverso mere ordinanze sindacali piuttosto che, come prevede la legge n. 15 gennaio 1992 n. 21, con regolamento comunale. D'altronde anche la delibera giuntale n. 593 del 2007 non costituirebbe la fonte legalmente idonea a dare avvio, fissando i criteri generali del riordino, all'operazione svolta dal Comune di Roma, atteso che la legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, all'art. 14, stabilisce che i Comuni nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, regolamentano – tra l'altro - “le modalità di svolgimento del servizio”, confermando in tal modo che è solo alla fonte regolamentare che può essere attribuito il compito di disciplinare le modalità del servizio di taxi e non ad atti monocratici del Sindaci, tanto più che l'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, individua proprio nel regolamento di competenza consigliare la fonte di siffatta regolamentazione.

12. - La censura avente ad oggetto il vizio di incompetenza, come è noto a fronte del costante insegnamento giurisprudenziale, deve essere scrutinata in via preliminare rispetto ai motivi dedotti negli atti del giudizio contenenti le domande e le censure impugnatrici proposte dalla parte ricorrente, in quanto, stando alla normativa vigente, nel processo amministrativo non è prevista alcuna forma di

integrazione del contraddittorio nei confronti dell'organo effettivamente competente, di talché l'annullamento del provvedimento impugnato per incompetenza ha carattere preliminare ed assorbente, dovendo il giudice limitarsi a rimettere l'affare all'Autorità competente, in base a quanto prevede l'art. 26, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (secondo il quale il Tar, "se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'autorità competente"). Una pronuncia giurisdizionale non solo dichiarativa della incompetenza della autorità emanante ma anche estesa al contenuto dell'atto impugnato costituirebbe una sorta di giudizio anticipato sul futuro comportamento dell'autorità competente e quindi un vincolo anomalo alla attività di quest'ultima, il che non può ammettersi (si veda, sul punto, la predominante giurisprudenza amministrativa, alla quale il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per non aderire, secondo cui qualora il giudice accerti l'incompetenza dell'autorità che ha emanato l'atto impugnato ne viene necessariamente assorbita ogni ulteriore considerazione sul contenuto del provvedimento stesso, atteso anche che l'Autorità competente, in quanto terza nel giudizio, non sarebbe comunque vincolata dall'accertamento dell'eventuale illegittimità presupposta dal disposto annullamento anche per profili attinenti al contenuto del provvedimento; cfr., per tutte ed in epoca piuttosto recente, Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2007 n. 640). In altri termini, l'accertato vizio di incompetenza dovrebbe rendere irrilevante l'esame delle ulteriori censure dedotte, applicandosi il principio, tradizionalmente espresso dalla giurisprudenza, secondo cui l'esame del vizio di incompetenza assume necessariamente carattere pregiudiziale rispetto alle altre censure e, una volta accertato, preclude la valutazione degli altri motivi di ricorso.

13. - Va ulteriormente precisato, a completezza della motivazione su tale punto della presente decisione che, secondo un indirizzo affermatosi recentemente e riprodotto nella sopra cennata decisione del Consiglio di Stato, il principio in forza

del quale l'annullamento del provvedimento per un vizio primario, quale è quello della incompetenza, esaurisce soltanto di regola l'oggetto stesso del giudizio e rende obbligatorio l'assorbimento delle eventuali censure sostanziali. Ma la regola dell'assorbimento presuppone sempre che le stesse censure siano rivolte contro il medesimo provvedimento e non si estendano anche al rapporto tra motivi di impugnazione riferiti ad atti diversi, ancorché legati da un nesso di presupposizione o comunque connessi (Cons. Stato, Sez. IV, 1 agosto 2001 n. 4214).

Secondo l'impostazione più consolidata, il vizio di incompetenza avrebbe anche carattere assorbente (o "tranciante"), se ritenuto in concreto sussistente. Ne deriverebbe che il riscontrato vizio "preclude al giudice, per il suo carattere assorbente, l'esame delle altre censure dedotte, il quale costituirebbe un giudizio anticipato su futuri provvedimenti dell'autorità riconosciuta competente e un vincolo anomalo all'attività dell'autorità stessa, che non è neppure parte necessaria del processo" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 1991 n. 193).

Di recente (cfr. Cons. stato, Sez. IV, 12 dicembre 2006 n. 7271), si è ribadito che "è, invero, consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la decisione di accoglimento del ricorso fondata sul vizio di incompetenza comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame. Il motivo con cui si deduce l'incompetenza ha carattere prioritario e deve esaminarsi con precedenza sugli altri, poiché, una volta ritenuta incompetente l'autorità che ha emanato l'atto impugnato, la valutazione sui vizi sostanziali si risolverebbe in un giudizio meramente ipotetico sull'ulteriore attività amministrativa dell'organo competente. L'annullamento del provvedimento per vizio prioritario, qual è quello della incompetenza, esaurisce l'oggetto stesso del giudizio e rende obbligatorio l'assorbimento delle eventuali censure sostanziali".

Va osservato, poi, che anche dopo la legge 21 luglio 2000 n. 205, l'annullamento del provvedimento per un "vizio primario", qual è l'incompetenza, esaurisce l'oggetto stesso del giudizio e rende obbligatorio l'assorbimento delle eventuali censure sostanziali, sempre che le stesse siano rivolte contro il medesimo provvedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2005 n. 4482).

Alla stregua del suesposto orientamento, da ritenersi prevalente, deve considerarsi precluso al giudice l'esame degli ulteriori motivi di censura, una volta accertato il vizio di incompetenza. L'inammissibilità dell'esame di tali censure, erroneamente svolto dal tribunale, potrebbe essere rilevata di ufficio anche in sede di appello, con l'unica preclusione costituita dalla eventuale esistenza di una esplicita pronuncia di ammissibilità, non tempestivamente impugnata dalla parte interessata (sul punto cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2005 n. 398, che la correttezza dell'esercizio di tale potere di verifica di ufficio sulla ritualità dell'esame delle censure assorbite in seguito all'accertamento del vizio di incompetenza, richiamando le conseguenze applicative del principio pienamente devolutivo dell'appello).

14. – La censura dedotta dai ricorrenti ed avente ad oggetto l'incompetenza degli organi comunali che si sono resi protagonisti dell'operazione di riordino delle modalità di svolgimento del servizio di taxi nel Comune di Roma è fondata e va accolta.

Le disposizioni normative che attengono ai suindicati profili di censura sono riferibili alle seguenti:

- la legge 15 gennaio 1992 n. 21, recante la legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, il cui art. 6 prescrive che "I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per

la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente”;

- la legge della Regione Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, recante– le disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e le norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, che all'art. 14 precisa che “I comuni nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente; e) l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio radio sulle autovetture adibite al servizio taxi entro e non oltre il 7 febbraio 1995”;

- più in generale, poi, il Testo unico sugli Enti locali,– decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, prescrive all'art. 42, comma 2 lett. a), che il Consiglio comunale “ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi”, attribuendo quindi la piena competenza all'emanazione di tutti i regolamenti del Comune – tranne quello in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, che spetta alla Giunta previa predisposizione da parte del Consiglio dei criteri generali – al Consiglio comunale.

Posto che l'art. 6 del D.L. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, nulla ha prescritto in tema di competenza degli organi degli Enti cui è rimessa l'attuazione del “potenziamento” del servizio di taxi e che quindi nulla è mutato nell'ordinamento vigente con riguardo agli organi del Comune competenti ad adottare le prescrizioni e la regolamentazione in tema di “modalità per lo

svolgimento del servizio” di taxi, deve ritenersi che l’adozione degli strumenti contenenti le regole del predetto servizio sia (e resti) affidata al Consiglio comunale.

La censura di incompetenza relativa, pure dedotta dai ricorrenti anche nei confronti del provvedimento giuntale, colpisce efficacemente la delibera n. 593 del 2007, nelle parti in cui tale atto generale non si è limitato meramente ad adeguare il sistema tariffario del servizio taxi, ma ha esteso il proprio ambito di disciplina anche alle modalità di svolgimento del servizio (sia veda in particolare le prescrizioni contenute alle pagine 3 e 4 della delibera) ovvero che, per poter fissare la tariffa deve intervenire sulle modalità del servizio (si pensi al richiamo che viene fatto, nella sostanza, al c.d. Turno Termini a pag. 4).

15. - Ma ancora più marcata appare la sussistenza del vizio di incompetenza relativa con riguardo alle ordinanze sindacali impugnate con il ricorso principale e con i successivi gravami contenenti motivi aggiunti.

Il richiamo che ciascuna delle ordinanze impugnate reca all’art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 appare decisamente inconferente e comunque inidoneo a giustificare l’attribuzione alla competenza sindacale della funzione di fissare i turni di servizio per coloro che sono titolari di licenza taxi, oltre a stabilire le modalità di svolgimento del servizio stesso.

Come è noto, tra le competenze del sindaco indicate dall’art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000 – non potendosi in questa sede fare ragionevole riferimento alle competenze di cui al comma 5, stante la insussistenza di motivi di urgenza e di messa in pericolo della salute e dell’igiene dei cittadini nonché della sicurezza pubblica nel caso sotto posto all’esame di questo Tribunale – sono rinvenibili gli atti predisposti per l’esercizio dei “poteri di coordinamento e riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, (de)gli orari degli

esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, (de)gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”.

Orbene, in disparte l'evidente circostanza, rinvenibile in via di fatto, che le ordinanze sindacali in questione non sono state assunte con le cautele indicate nella surriprodotta disposizione normativa e men che mai sulla scorta di criteri fissati dal Consiglio comunale, i ridetti provvedimenti sindacali paiono assunti in aperta difformità rispetto al principio generale della distinzione di competenze tra atti rimessi agli organi di indirizzo politico e di rappresentanza dell'Ente locale (quale è il Sindaco) ed atti di competenza degli organi della gestione (vale a dire i dirigenti).

Come per tutte le Amministrazioni pubbliche, anche negli Enti locali i provvedimenti rimessi all'attuazione di linee generali fissate dagli organi politici competenti debbono ritenersi di esclusiva competenza (in tal senso recita l'art. 107 del Testo unico degli Enti locali) degli organi della gestione, cioè dei dirigenti. Ovviamente a tale principio generale fa eccezione la competenza sindacale descritta negli artt. 50 e 54 del ridetto Testo unico nonché le attribuzioni di competenze eventualmente declinate, in senso difforme da quanto previsto in via generale dal decreto legislativo n. 267 del 2000, dallo Statuto comunale. Ma nel caso di specie non ci troviamo in nessuna delle due condizioni eccezionali appena descritte, in quanto non emerge nello Statuto del Comune di Roma alcuna previsione che affidi alla competenza sindacale l'adozione dei provvedimenti regolanti le modalità di svolgimento del servizio di taxi né è rinvenibile nella fattispecie concreta la presenza di quei presupposti che la legge prima e la

giurisprudenza poi ritengono indispensabili affinché sia (legittimamente) affidata alla competenza del Sindaco l'adozione di atti di natura tipicamente gestionale.

16. - In ragione delle suesposte osservazioni e della fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente in ordine al vizio di incompetenza relativa, tenuto conto della (solo) parziale fondatezza del ridetto vizio con riguardo alla delibera della Giunta del Comune di Roma 22 dicembre 2007 n. 593, della rilevata inammissibilità della domanda di annullamento della delibera della Giunta del Comune di Roma 22 dicembre 2007 n. 592 nonché dell'inammissibilità del ricorso incidentale spiegato dal Codacons, accoglie il ricorso nei limiti e nei termini di cui in motivazione, disponendo l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame non scrutinati per le ragioni più sopra indicate e per l'effetto annulla le ordinanze sindacali impugnate, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti che il Comune di Roma intenderà porre in essere in materia.

Tenuto conto della complessità delle questioni oggetto di contestazione sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando definitivamente sul ricorso indicato in epigrafe:

- 1) lo accoglie in parte, nei limiti e nei termini di cui in motivazione;
- 2) dichiara inammissibile la domanda di annullamento della delibera della Giunta del Comune di Roma 22 dicembre 2007 n. 592;
- 3) dichiara inammissibile il ricorso incidentale spiegato dal Codacons;
- 4) compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio del 29 aprile 2009, 10 giugno 2009 e dell'8 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO